



**IL TRIBUNALE DI PISA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 30/2022 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato congiuntamente in data 20/10/2022 dalle sig.re Valentina Cresci e Alessandra Cresci, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che le due debentrici sono membri della stessa famiglia e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII;

Visto l'art. 70 CCII;

**P.Q.M.**

**DISPONE** che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

**INVITA** i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA** i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo

di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;  
**DISPONE** che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

**DISPONE** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi.

Pisa, 14/07/2023

Il Giudice  
Dott. Marco Zinna